



ACCORDO DI
COOPERAZIONE SPORTIVA

tra
LA FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE (F.I.B.)
e
MALTA RAFFA BOWLS (MRB)

PREMESSO CHE

FIB - FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE con sede in Roma, Via Vitorchiano, 113/115 rappresentata dal **Presidente Marco Giunio De Sanctis**, avente i poteri per questo atto, di seguito denominata **FIB**

che la **FIB** è una Federazione sportiva nazionale riconosciuta dal CONI e dal CIP per l'attività delle Bocce Paralimpiche, che ha per finalità la massima diffusione di attività sportive connesse alla disciplina del gioco delle bocce per normodotati e disabili, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei tesserati e degli affiliati mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina;

che la **FIB** è una Federazione sportiva nazionale apolitica e senza scopo di lucro ed altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti i tesserati ed affiliati;

CONSIDERATO

MALTA RAFFA BOWLS CLUB

con sede in Malta, Dun Karm Street, B'Karm Street, B'Kara Bypass Birkirkara Malta, rappresentata dal **Presidente Adrian Sciberras**, avente i poteri per questo atto, di seguito denominata **MRB - Malta Raffa Bowls**

che **MRB** è una associazione sportiva con lo scopo di promuovere regolare e sviluppare la disciplina dello sport delle bocce e specificatamente la specialità della "Raffa" nella repubblica di Malta

che la **MRB** è affiliata al Comitato Olimpico di Malta, alla Confederazione Boccistica Internazionale (Federazione Mondiale della disciplina della Raffa)

(Handwritten signatures)

che la MRB dal 15 maggio 2015 è stata iscritta con numero di identificazione VO/1086 alla Organizzazione delle Associazioni per il Volontariato

che la MRB è stata registrata in data 1° ottobre 2018 con numero di registrazione SM/307 C presso l'autorità governativa dello sport di Malta : Sportmalta

TRA

LA FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE (F.I.B.)

E LA

MALTA RAFFA BOWLS (M.R.B.)

si conviene quanto segue

ART. 1

Le due Federazioni convengono di scambiarsi documentazioni, pubblicazioni, informazioni e materiale sportivo relativi allo sport delle Bocce ed a collaborare su questioni di comune interesse in campo internazionale e nazionale, secondo l'importanza della questione, prestandosi ogni aiuto tecnico-formativo e organizzativo che la situazione richiederà.

ART. 2

Al fine di garantire una valida attività agonistica, la F.I.B. e la MRB autorizzano la partecipazione a tutte le Competizioni Federali a tutti gli atleti regolarmente tesserati e assicurati per l'altra Federazione. A tal fine la F.I.B. e la MRB avranno la facoltà di rilasciare ai richiedenti un "permesso stranieri" ("foreigner permit") ad un prezzo pari al 50% delle rispettive quote previste per il tesseramento federale. Si precisa che non è permessa la partecipazione a gare che assegnino un titolo nazionale o diano il diritto a partecipare (esempio Campionato Provinciale, Campionato Regionale, Campionati Italiani Assoluti e I Campionati Italiani promozionali), sui territorio Italiano.

ART. 3

Gli atleti delle società F.I.B. e MRB partecipanti all'attività delle due Federazioni, dovranno essere tesserati secondo le modalità previste dalle due Federazioni Sportive. Gli atleti affiliati alle Federazioni dovranno rispettare le specifiche normative sull'abbigliamento di gioco. Per quanto concerne il vincolo societario, atleti e affiliati dovranno rispettare le disposizioni delle due Federazioni.

ART. 4

Per favorire un proficuo scambio tecnico ed organizzativo, gli atleti ed i tecnici di ciascuna Federazione, potranno essere invitati a partecipare a stage ed allenamenti organizzati dall'altra Federazione che ne dovrà sostenere i relativi oneri. Inoltre atleti, allenatori, tecnici e dirigenti di ciascuna Federazione potranno partecipare, senza alcun onere di iscrizione a collegiali, seminari e conferenze organizzate dalle due Federazioni.

Da *W*

ART. 5

Le due Federazioni si impegnano ad analizzare eventuali problematiche dovessero presentarsi attraverso appositi incontri e riunioni che saranno locali o nazionali, a seconda della rilevanza e del coinvolgimento territoriale dell'argomento.

ART. 6

I provvedimenti disciplinari inflitti dalla Giustizia Sportiva competente per territorio di svolgimento della manifestazione, a tesserati e società affiliate ad una delle due Federazioni, saranno riconosciuti da entrambe le Federazioni.

ART. 7

La F.I.B. e la MRB si impegnano a trasmettere alle proprie società copia della presente Convenzione, chiamandole a rispettarla e a farla rispettare dai propri dirigenti e tesserati in ogni sua parte.

ART. 8

*La presente Convenzione/Accordo entra in vigore all'atto della firma dei due Presidenti Federali, delegati dai rispettivi Consigli Federali. La stessa si intende automaticamente rinnovata per gli anni successivi, salvo rinuncia di una delle parti, con preavviso alla controparte, tramite comunicazione scritta di almeno 3 mesi.
Il presente accordo e il primo accordo scritto fra le due Federazioni.*

Data, 14/11/2019

IL PRESIDENTE MRB
Adrian Scriberras



IL PRESIDENTE FIB
Marco Giunio De Sanctis

